



Comune di Osimo

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA E L'INSTALLAZIONE
DEI DEHORS E CHIOSCHI**

Il Sindaco

Simone Pugnaroni

L'Assessore allo Sviluppo Economico

Michela Glorio

Progettisti:

Gruppo di Lavoro interno all'Ente:

Arch. Manuela Vecchietti

Ing. Roberto Vagnozzi

Geom. Corrado Strappato

Dott.ssa. Paola Fiorani

SETTEMBRE 2022

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del __/__/___

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS E CHIOSCHI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

2.1 Suolo pubblico

2.2 Area dehor

2.3 Dehor

2.3.A Dehor aperto

2.3.B Dehor semichiuso

2.3.C Dehor chiuso

2.4 Chioschi

2.5 Altezza dei dehors e chioschi

2.6 Larghezza dei dehors e chioschi

2.7 Lunghezza dei dehors e chioschi

2.8 Elementi di delimitazione spaziale

2.9 Bene tutelato

2.10 Pubblico esercizio per somministrazione di alimenti bevande

2.11 Attività artigianale

2.12 Esercizio di vicinato

2.13 Autorizzazione Unica

2.14 Elementi di arredo dei dehors

Art. 3 - Temporaneità

Art. 4 - Aspetti normativi

Art. 5 - Ubicazione dei dehors e dei chioschi

Art. 6 - Criteri generali per la collocazione dei dehors aperti, semichiusi, chiusi e chioschi

Art. 7 - Criteri generali per la realizzazione delle aree dehors

Art. 8 - Criteri generali per la realizzazione dei chioschi

Art. 9 - Abaco arredi (Allegato 2)

9.1 *Criteri generali*

9.2 *Tipologie dehors*

A - Dehors aperti

B - Dehors semichiusi

C - Dehors chiusi

9.3 Elementi di arredo dei dehors

- Ombrelloni
- Tende a muro
- Ombrelloni a muro
- Struttura fissa con copertura fissa, avvolgibile o con lamelle orientabili
- Tavoli
- sedute
- Pannelli di delimitazione
- Fioriere
- Elementi scaldanti e refrigeranti
- Impianto di illuminazione
- Borchie segnaletiche

Art. 10 – Pavimentazione dell'area dehor

Art. 11 - Procedimento per il rilascio di concessione e delle autorizzazioni

Art. 12 - Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 13 - Proroga autorizzazione

Art. 14 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

Art. 15 - Lavori pubblici nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

Art. 16 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

Art. 17 - Manutenzione dei dehors e strutture precarie

Art. 18 – Installazioni eseguite in parziale difformità

Art. 19 - Revoca sospensione e modifica. Rinuncia

Art. 20 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Art. 21 - Altre cause di decadenza

Art. 22 - Rimozione dei dehors

Art. 23 - Sanzioni

Art. 24 - Disposizioni transitorie

Art. 25 - Abrogazione di norme

Art. 26 – Allegati al Regolamento

Art. 1 Oggetto e finalità

Attraverso lo spazio pubblico la città restituisce la sua dimensione vitale e sociale. Vie, piazze, vicoli, palazzi e visuali prospettiche concorrono alla percezione dello spazio urbano e definiscono le connessioni spaziali legate ai momenti di incontro della collettività. Con il presente Regolamento s'intende codificare l'utilizzo del suolo pubblico e indicare i criteri d'intervento per l'arredo degli spazi dehors concessi agli esercizi commerciali, in modo da garantire la compatibilità con gli spazi pubblici disponibili e con le aree mercatali così come definite dal Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 194 del 20/12/2000 e modificato con D.C.C. n. 10 del 2019. L'obiettivo è il miglioramento della qualità estetica e del decoro urbano su tutto il territorio comunale.

Il presente Regolamento intende raccogliere in un unico testo i criteri tecnici ed estetici che regolano il disegno dello spazio urbano. Disciplina l'occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico e di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico purché confinante con area pubblica. Tale occupazione temporanea, che può essere stagionale o continuativa di cui al successivo art. 3, verrà creata attraverso l'allestimento dell'area dehors" con elementi di arredo di varia tipologia e natura nell'ottica del decoro e della valorizzazione dello spazio pubblico nel rispetto della tutela del tessuto urbanistico storico e della tutela dei beni culturali che lo caratterizzano.

L'organizzazione dello spazio urbano seguirà le seguenti tipologie di allestimento di seguito descritte al successivo art. 2, che non si configurano come interventi edilizi:

- dehors aperti, semichiusi, chiusi;
- chioschi;

Nello specifico i dehors aperti, semichiusi e chiusi si possono posizionare esternamente ai pubblici esercizi aventi titolo per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla L.R. Marche n. 22/2021. Per le attività artigianali e per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, si possono posizionare esternamente solo elementi di arredo (tavoli e sedute) purché non in abbinamento, senza alcun tipo di delimitazione perimetrale e senza struttura fissa così come definito nel successivo art. 2.

Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale di Osimo. La definizione di "Centro Storico" coincide con quella individuata dagli strumenti urbanistici vigenti di cui di cui al DI n. 1444/1968 definita come "zona territoriale omogenea A" oggetto della planimetria contenuta nell'ALLEGATO 1. Tale planimetria individua all'interno del centro storico le potenziali porzioni di suolo pubblico suscettibili di occupazione come "area dehors". Nella restante parte del territorio comunale l'occupazione del suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, è oggetto di richiesta specifica ai competenti uffici comunali.

Gli elementi d'arredo che concorrono alla organizzazione dell'area dehor devono garantire un livello estetico di qualità, devono essere resistenti e durevoli nel tempo e offrire un ottimale grado di comfort nel rispetto della sostenibilità ambientale. Le tipologie di allestimento dei dehors, gli elementi di arredo e i materiali e colori ammessi sono contenuti nell'ALLEGATO 2. ABACO ARREDI.

Art. 2 Definizioni

2.1 Suolo pubblico: sono tutte le aree di proprietà di un ente pubblico, appartenenti al territorio comunale, destinate a usi e funzioni collettive. Con questo termine si intendono, a titolo di equiparazione, oltre le aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, anche le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

2.2 Area Dehors: è intesa come la superficie interessata dalla richiesta di "occupazione di suolo pubblico" o di "occupazione di suolo privato ad uso pubblico" soggetta al rilascio di autorizzazione/

concessione. L'area Dehors è destinata al consumo di alimenti e bevande sul posto ed è attrezzata per la sosta.

2.3 Dehor: in generale il dehor è inteso come l'insieme degli elementi (mobili, smontabili e facilmente removibili) posti in modo funzionale ed armonico nel rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione in possesso di titoli autorizzativi previsti al titolo III della L.R. n° 22/2021 (attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), integrato da elementi di arredo come: tavoli, sedute, fioriere, elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, impianto di illuminazione, ombrelloni, tende e coperture tendonate o a lamelle orientabili. Le attività artigianali alimentari che non sono in possesso di titoli autorizzatori, previsti al titolo III della L.R. Marche n. 22/2021, possono dotarsi esclusivamente di tavolini o piantane di piccola dimensione (diametro max. 50 cm.) o di piani di appoggio larghi al massimo 40 cm., posti in adiacenza al filo fabbricato del locale senza uscire dalla proiezione dello stesso oppure in area limitrofa se non sussistono le condizioni per individuare un'area in adiacenza. E' prevista anche la possibilità di allestire sedute purché non in abbinamento con i piani di appoggio, escludendo quindi l'utilizzo congiunto di tavoli e sedie. Inoltre il suolo occupato dagli elementi di arredo non dovrà essere delimitato perimetralmente da elementi verticali escludendo ogni tipo di struttura fissa.

I dehors non possono surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e sono posti temporaneamente su suolo pubblico, privato o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il dehor, come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile removibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti. Non è consentita l'installazione permanente né difficilmente removibile del dehor.

Le tipologie dei dehors sono tre e vengono descritte al successivo art. 9:

- **dehor aperto,**
- **dehor semichiuso,**
- **dehor chiuso.**

2.3.A Dehor aperto: si definisce quando lo spazio pubblico esterno occupato ha come possibili delimitazioni: pannelli di protezione e arredo (fino ad una altezza di 1.30 m.) e fioriere, oppure nessuna delimitazione fisica, ma solo borchie segnaletiche fissate a terra. I dehors aperti possono essere caratterizzati da nessuna copertura, da ombrelloni, da tende a muro, da ombrelloni a muro, da struttura fissa con copertura avvolgibile o con lamelle orientabili, quest'ultima ad esclusione del centro storico. (come riportato nell'ALLEGATO 2. ABACO ARREDI)

2.3.B Dehor semichiuso: si definisce quando lo spazio pubblico esterno occupato ha come possibili delimitazioni: pannelli di protezione e arredo (fino ad una altezza di 1.80 m.) e fioriere. I dehors semichiusi possono essere caratterizzati da ombrelloni, da tende a muro, da struttura fissa con copertura avvolgibile o con lamelle orientabili, quest'ultima ad esclusione del centro storico (come riportato nell'Allegato 2) Per il dehor semichiuso è prevista la possibilità di montare elementi avvolgibili a rullo trasparenti (tipo "cristal") per chiudere in caso di maltempo lo spazio tra la linea di gronda della copertura (ombrellone, tende o struttura) e il sottostante elemento di delimitazione (pannello autoportante o fioriera).

2.3.C Dehor chiuso: si definisce quando lo spazio pubblico esterno occupato ha come possibili delimitazioni: pannelli di delimitazione (fino ad una altezza di 3.00 m.). I dehors chiusi possono essere caratterizzati da ombrelloni, da tende a muro con copertura fissa e da struttura fissa con copertura fissa o a lamelle orientabili. (Come riportato nell'ALLEGATO 2. ABACO ARREDI). **I dehors chiusi non sono ammessi nella “zona territoriale omogenea A” relativa al centro storico della città.**

2.4 Chioschi: si definiscono quei manufatti isolati di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevoli concepiti per la somministrazione di alimenti e bevande, giornali e riviste, posati su suolo pubblico e soggetti al rilascio di autorizzazione/concessione ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico.

2.5 Altezza dei dehors e chioschi: si intende l'altezza massima degli elementi costituenti la struttura misurata all'estradosso della stessa, misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione, compresa l'altezza della pedana. Dove il piano di calpestio è posto alla quota media delle sistemazioni esterne.

2.6 Larghezza dei dehors e chioschi: si intende la dimensione dell'installazione misurata ortogonalmente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste.

2.7 Lunghezza dei dehors e chioschi: si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui la stessa insiste. In caso di slargo o piazza questa sarà la dimensione maggiore sviluppata tra larghezza e lunghezza.

2.8 Elementi di delimitazione spaziale: si intendono quei manufatti (sia verticali che orizzontali) atti ad individuare gli spazi pubblici autorizzati rispetto al restante suolo pubblico in grado di determinare un ambiente circoscritto.

2.9 Bene tutelato: si intende un immobile soggetto a specifico provvedimento di notifica di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004, d'ora in poi chiamato Codice BCP) oppure soggetto a tutela ope legis ai sensi dell'art. 10 comma 4, lettere g) e f) del suddetto Codice BCP.

2.10 Pubblico esercizio per somministrazione di alimenti bevande: Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed il relativo servizio di consumo sul posto, che comprende tutti casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzata allo scopo.

2.11 Attività artigianale: si intende un'impresa che esercita attività di produzione di beni e prestazione di servizi mediante svolgimento di attività manuali mentre sono escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2.12 Esercizio di vicinato: si intende un'impresa che svolge l'esercizio di vendita di soli generi alimentari, non superiore ai 250 mq autorizzato alla somministrazione non assistita.

2.13 Autorizzazione Unica: si intende l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica e del relativo dehor previo pagamento anticipato del canone TOSAP (tassa dovuta al Comune per l'occupazione suolo pubblico prevista dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507) il cui pagamento dovrà essere dimostrato al ritiro della autorizzazione).

2.14 Elementi di arredo dei dehors

Si definisce “arredo dei dehors” il complesso dei vari elementi che compongono l'allestimento delle aree dehors. Essi quindi, in questa accezione, svolgono un ruolo fondamentale per la qualità degli spazi pubblici della città di Osimo e del suo territorio comunale. Gli arredi non devono mai essere frutto di una scelta casuale, ma devono scaturire da uno studio attento ed integrato tra aspetti estetici e pratici legati all'uso delle varie tipologie di dehors, con la finalità di aumentare la qualità degli spazi pubblici. Il presente Regolamento individua e descrive i seguenti elementi di arredo che

devono essere utilizzati nella composizione dei dehors, di cui al successivo art. 9, e che sono contenuti all'interno dell'Allegato 2:

- ombrelloni
- tende a muro con copertura avvolgibile e copertura fissa
- ombrelloni a muro
- struttura fissa con copertura avvolgibile, copertura fissa e con lamelle orientabili
- tavoli
- sedute
- pannelli di delimitazione
- fioriere
- elementi scaldanti e refrigeranti
- illuminazione
- borchie segnaletiche

Art. 3 Temporaneità:

La temporaneità dei dehors riguarda tutte le tipologie di allestimento delle aree dehors.

Per **dehor stagionale** si intende l'allestimento dehor per un periodo complessivo non superiore a **mesi sette (7)** nell'arco dell'anno solare, con obbligo di rimozione alla scadenza del termine. Tale termine, in caso di dehors installati su suolo privato decorre dalla data di presentazione al SUAP dell'istanza (SCIA amministrativa) per l'ampliamento della superficie di somministrazione. Nei restanti casi il termine decorre dalla data del rilascio dell'**autorizzazione** all'occupazione.

Per **dehor continuativo** si intende l'allestimento dehor per un periodo complessivo non inferiore a 365 giorni e **non superiore ad anni cinque (5)**. Tale termine, in caso di dehors installati su suolo privato decorre dalla data di presentazione al SUAP dell'istanza (SCIA amministrativa) per l'ampliamento della superficie di somministrazione. Nei restanti casi il termine decorre dalla data del rilascio dell'**autorizzazione** all'occupazione.

Nel caso di dehors continuativi laddove sussistono le condizioni è possibile integrare la superficie del suolo pubblico con una specifica richiesta per area dehor di tipo stagionale, rifacendosi alla tipologia di allestimento del "dehor aperto", fino ad un massimo complessivo di 60 mq., ovvero è possibile la combinazione del dehor continuativo con quello stagionale.

Art. 4 - Aspetti normativi

L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, che dispongano di servizi igienici e alle attività indicate dalla Legge 248/06, art. 3 comma 1, lettera f bis e dalla L.R. n° 22/2021 (titolo III).

Senza preventivo parere o **autorizzazione** da parte degli uffici comunali di competenza, su spazi pubblici o privati visibili da luogo pubblico, non possono essere installati o esposti, in maniera continuativa o stagionale, fissa o mobile, attrezzature, elementi di arredo urbano di qualsiasi genere e tipo, e quanto altro sia oggetto del presente regolamento. Sono fatte salve le installazioni che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Comune, o eventuali esenzioni riservate agli Enti gestori dei servizi (Enel, Telecom, ecc...) derivanti da specifiche normative, come meglio indicato nei seguenti articoli.

L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di **autorizzazione/concessione** all'occupazione di suolo pubblico. Ad eccezione delle occupazioni di urgenza, nessuna occupazione di suolo pubblico può avvenire senza il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte degli Uffici Comunali di competenza.

Le strutture di cui all'art. 2, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente Regolamento.

E' vietata qualsiasi occupazione che violi il Codice della Strada. Al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada e la fluidità dei percorsi pedonali, le autorizzazioni sono soggette al parere vincolante del Comando di Polizia Locale.

E' vietata l'installazione tipo pannelli autoportanti pubblicitari, e/o vele, e/o cavalletti pubblicitari posti al di fuori degli esercizi ad eccezione di attività straordinarie o eventi pubblici purchè nell'ambito temporale della durata dell'evento.

L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.

In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il dehors venga installato su edifici o nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dai successivi articoli 6, 7 e 8, e che non rispettino le indicazioni e le finalità riportate all'art. 2, è normato dalla disciplina dell'edilizia ordinaria.

Art. 5 – Ubicazione dei dehors e dei chioschi

L'installazione di dehors e chioschi di cui all'art. 2 è ammissibile in tutte le zone del territorio comunale secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente Regolamento e con le prescrizioni di cui al vigente PRG e alle prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

Art. 6 – Criteri generali per la collocazione dei dehors aperti, semichiusi, chiusi e chioschi

L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei dehors aperti, semichiusi e chiusi deve riguardare un'area davanti all'esercizio commerciale, o in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico di alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

La superficie massima occupabile dall'area dehor sarà di 60 mq comprensiva della eventuale integrazione stagionale con dehor aperto.

Solo in casi particolari e di effettiva necessità, laddove siano presenti: problemi relativi a un'eccessiva concentrazione di esercizi commerciali, o problemi relativi alla conformazione degli immobili (ad esempio per locali con fronti inferiori a 5 mt, o che presentino fronti in sovrapposizione con altri esercizi commerciali, ecc.), o ancora problemi dovuti a un posizionamento particolarmente sfavorevole degli esercizi o degli spazi esterni attigui, l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa in spazi limitrofi anche se non posti di fronte all'attività richiedente, ma comunque nelle immediate vicinanze del locale di pertinenza previo assenso scritto dei titolari degli esercizi e dei condomini adiacenti. Il posizionamento e

dimensionamento dell'area da occupare dovrà essere comunque valutato e approvato dagli uffici comunali di competenza. La superficie del dehor in posizione limitrofa e non corrispondente al locale interessato, deve essere contenuta all'interno del limite massimo consentito di 60 mq. comprendendo l'area dehors già eventualmente occupata da altro allestimento riguardante il/la richiedente.

L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei chioschi può riguardare un'area non necessariamente prossima all'esercizio commerciale. La richiesta di occupazione del suolo pubblico per i chioschi è soggetta a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

All'interno della "zona territoriale omogenea A" gli spazi pubblici ammessi, la collocazione delle aree dehors dovrà rispettare le zone individuate nella planimetria contenuta nell'ALLEGATO 1 - "PLANIMETRIA GENERALE". Come riportato nell'art.1, tale planimetria individua all'interno del centro storico le potenziali porzioni di suolo pubblico suscettibili di occupazione come "area dehor". Nella restante parte del territorio comunale l'occupazione del suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, è oggetto di richiesta specifica ai competenti uffici comunali.

Al fine di garantire il pieno rispetto dei valori tutelati, all'interno dell'area del Centro Storico, l'occupazione temporanea, stagionale o continuativa, deve essere realizzata con elementi di arredo puntuali quali per esempio: tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere come riportato nell'ALLEGATO 2. ABACO ARREDI (sezione Centro Storico).

Nel caso di occupazioni di suolo con dehors e chioschi nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.

Negli spazi pubblici in cui siano presenti sedute, panchine, aiuole, scalinate, ed altri elementi di arredo urbano, dovrà essere garantita una fascia di rispetto di 2.00 m.

Non è consentito installare dehors e chioschi, in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie essi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 5.00 m. e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di 5.00 m. potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.

Nel caso in cui il dehor preveda strutture ancorate alla parete di un fabbricato, si dovrà ottenere l'assenso dei proprietari dello stabile, alla realizzazione della struttura. Nel caso di esercizi collocati all'angolo dei fabbricati, ferme restando le valutazioni del Corpo di Polizia locale relative al rispetto Codice della Strada, è consentita l'occupazione con dehors a chiusura dell'angolo.

L'area occupata dai dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a 2.00 m. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a 1.20 m. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehor.

Nel caso in cui il dehor occupi strade veicolari l'unico spazio occupabile è quello degli stalli dei parcheggi esistenti e l'effettiva possibilità di realizzare il dehor è sottoposta al parere vincolante del Comando di Polizia Locale in base al Codice della Strada. In ogni caso il dehor può essere collocato sopra gli stalli dei parcheggi, purché la lunghezza dell'area occupata, ossia il lato parallelo alla vetrina dell'esercizio, non superi i tre stalli di lunghezza.

Nel caso in cui la superficie del dehor è interamente contenuta all'interno dei limiti di una piazza o slargo, deve essere lasciato un passaggio minimo non inferiore a 1.20 m. per il flusso principale sia sul fronte prospiciente l'attività che su quello che si affaccia sulla piazza o slargo.

Non è consentito installare dehors o chioschi, se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali.

Laddove si presentino problemi legati a carenza di suolo pubblico disponibile, in caso di compresenza e attivazione di più esercizi commerciali, la distribuzione delle aree da dare in concessione/autorizzazione va sempre fatta seguendo principi di proporzionalità tra superfici di somministrazione interna dei locali e superfici esterne disponibili, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi.

Tra lo spazio occupato da un'attività e quello occupato da un'altra deve essere lasciato un corridoio di minimo 1.20 m di larghezza. In questo caso, l'occupazione di suolo deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con ulteriore arretramento di 60 cm. dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di 1.20 m. tra ogni installazione. Tale separazione può essere omessa solo nel caso l'occupazione di suolo di più attività non raggiunga una estensione (senza soluzione di continuità) superiore ai 10 m di lunghezza.

Nell'ipotesi di richiesta di più domande da parte di soggetti concorrenti, che, in tutto o in parte, riguardino la medesima area, si procederà ad autorizzare ai singoli pubblici esercizi le parti di suolo immediatamente frontali ai rispettivi locali. Nei casi in cui non si verifichi tale condizione o per le superfici restanti, si autorizzeranno le richieste concorrenti in proporzione alla superficie delle relative unità immobiliari censite con categoria catastale commerciale.

Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in autorizzazione/concessione.

Su elementi e strutture componenti i dehors e i chioschi non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del Piano Generale Comunale degli Impianti Pubblicitari.

Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con strumenti urbanistici o progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 dovrà essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a 3.5 m. Detto valore minimo può essere ridotto fino a 1.5 m. previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e con l'aggiunta di eventuali prescrizioni, qualora il titolare dell'attività commerciale ne faccia espressa richiesta nella domanda di

autorizzazione/concessione specificando e documentando l'impossibilità tecnica di mantenere la distanza di 3.5 m.

Non dovrà essere appoggiato alcun arredo o attrezzatura alle facciate degli edifici vincolati permettendo quanto più possibile la massima visibilità degli stessi.

Nella "Zona territoriale omogenea A" di cui al DI n. 1444/1968 del territorio comunale (CENTRO STORICO), come definita dallo strumento urbanistico e negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la richiesta di autorizzazione del dehor deve fare riferimento all'abaco degli elementi allegato al presente regolamento (ALLEGATO 2. ABACO ARREDI-sezione Centro Storico), condiviso ed approvato dalla Soprintendenza.

Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ex L. 1497/39 (vedi ALLEGATO 1 - "PLANIMETRIA GENERALE") l'installazione di dehors e chioschi, con esclusione della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il gestore del pubblico esercizio, che occupa lo spazio pubblico finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare le norme e le disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione. Nell'atto di richiesta il richiedente dovrà produrre una autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). Pertanto è necessario ottemperare agli adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale (deposito di progetto presso gli uffici competenti individuati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente).

Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione/concessione/SCIA, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

I manufatti in argomento non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

I manufatti devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.

Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate e in generale in tutto il centro storico il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana, con le modalità previste al successivo art. 10.

Art. 7 – Criteri generali per la realizzazione delle aree dehors

Negli spazi pubblici o di uso pubblico quali strade, larghi, piazze, parchi e giardini, l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa solo in prossimità dell'attività commerciale richiedente, di fronte all'attività stessa, per una lunghezza massima pari al fronte dei locali dell'esercizio commerciale e per una superficie massima pari a due volte la superficie di somministrazione interna al locale riportata dall'autorizzazione alla Somministrazione di alimenti e bevande in possesso del richiedente, comunque non superiore a 60 mq, fatti salvi i limiti imposti dalla situazione viaria, dal rispetto degli spazi disponibili e dall'impatto ambientale dell'installazione.

L'occupazione di suolo per la collocazione dei dehors, dovrà avere preferibilmente un fronte pari a quello dell'esercizio commerciale (limiti da desumere dalle planimetrie catastali).

Per ovviare a problematiche relative a misure standard delle strutture presenti in commercio diverse da quelle previste dal presente Regolamento, viene stabilita una tolleranza pari circa al 15% della misura sopra indicata.

Tutti gli elementi che costituiscono il dehor, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. In generale é vietato il fissaggio a terra (attraverso fori, tasselli, ecc.) delle strutture sulle pavimentazioni in pietra (lastricati, acciottolati, *opus incertum*, ecc.) o cemento architettonico rigonato o comunque pavimentate. In questi casi è consentito solo l'uso di adeguati contrappesi per le coperture ed i paraventi. E' consentito, previo specifico nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale al fine di escludere l'interferenza con sottoservizi, il fissaggio a terra solo in presenza di fondo stradale asfaltato o cementato, previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura. La violazione della norma contenuta in questo comma comporta, oltre al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio pubblico, la sanzione della decadenza dell'autorizzazione ottenuta ed il divieto di concessione di suolo pubblico al servizio della medesima struttura nel triennio successivo. Qualunque danno o incidente a cose o a persone sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione mantenendo l'Amministrazione Comunale esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale.

In ogni caso all'interno della "Zona territoriale omogenea A" non sono ammesse tende da sole avvolgibili con bracci o cappottine da montare a muro in corrispondenza delle vetrine, fatto salvo quanto già autorizzato. Sempre nella "Zona territoriale omogenea A" le pedane potranno essere utilizzate, previa preventiva comunicazione, solo in presenza di pendenze del suolo pubblico e dovranno essere limitate alla superficie di ingombro dei tavoli. In generale, sempre nel Centro Storico, gli arredi di esercizi commerciali contermini o che insistono sulla medesima via, dovranno essere scelti con tipologie, colori e materiali analoghi al fine di garantire il decoro degli spazi urbani.

La struttura del dehor di tipo aperto, semichiuso e chiuso deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto di cui all'ALLEGATO 2. ABACO ARREDI. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1.30 m. da terra per i dehors aperti, altezza max di 1.80 m. per i dehors semichiusi, e altezza max. di 3.00 m. per i dehors chiusi e i chioschi, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Solo occasionalmente, in caso di maltempo, i dehors di tipo semichiuso possono essere protetti con tende laterali atte a proteggere lo spazio libero esistente dalla copertura agli elementi di delimitazione.

Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse.

All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di elementi scaldanti, gli elementi dei dehors dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Le pareti traslucide degli elementi di delimitazione non dovranno essere coperte da manifesti pubblicitari o cartelli ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne

d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del Piano Generale Comunale degli Impianti Pubblicitari.

Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto del Regolamento Regione Marche n° 5/2011 art. 14 e di eventuali Regolamenti e Ordinanze Comunali. E' comunque vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione se non finalizzati alla diffusione di musica di sottofondo;

Nei dehors aperti, semichiusi e chiusi non è consentita l'installazione di macchine per la somministrazione di bevande e alimenti quali spinatrici, banconi, celle frigorifere ed espositori.

Non è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento di qualsiasi genere;

Non è consentito l'accatastamento degli arredi all'interno dell'area dehors nei periodi di sospensione dell'attività.

Il dehor osserva gli stessi orari di apertura dell'esercizio commerciale al quale è annesso.

Ogni uso improprio del dehor, anche collegato a comportamenti illeciti, genera la decadenza del titolo autorizzativo.

Art. 8 – Criteri generali per la realizzazione dei chioschi

Negli spazi pubblici o di uso pubblico quali strade, larghi, piazze, parchi e giardini, l'occupazione di suolo pubblico dei chioschi può essere concessa solo per gli esercenti in possesso dell'autorizzazione alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande e comunque non superiore a mq 25. fatti salvi i limiti imposti dalla situazione viaria, dal rispetto degli spazi disponibili e dall'impatto ambientale dell'installazione.

E' possibile considerare l'area pubblica attigua al chiosco come area dehors potenzialmente allestibile seguendo le tipologie presenti nel Regolamento e nel rispetto dai limiti imposti dalla situazione viaria e pedonale.

L'occupazione di suolo per la collocazione dei chioschi dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali previa analisi della situazione e della richiesta al fine di escludere l'interferenza con sottoservizi. La richiesta di installazione deve seguire la procedura di SCIA / PDC.

Tutti gli elementi che costituiscono il chiosco, devono essere smontabili e facilmente rimovibili. Gli ancoraggi al suolo devono essere reversibili previo specifico nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato l'ancoraggio della struttura su pavimentazioni storiche di pregio. La violazione della norma contenuta in questo comma comporta, oltre al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio pubblico, la sanzione della decadenza dell'autorizzazione ottenuta ed il divieto di concessione di suolo pubblico al servizio della medesima struttura nel triennio successivo.

La struttura del chiosco deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto di cui all'ALLEGATO 2. ABACO ARREDI.

All'interno dei chioschi è possibile installare impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione interna al chiosco non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di elementi scaldanti, dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Nei chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita l'installazione di strutture finalizzate alla somministrazione quali spinatrici, banconi, frigoriferi, espositori, ecc..

Le pareti degli elementi di delimitazione dei chioschi non dovranno essere coperte da manifesti pubblicitari o cartelli ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del Piano Generale Comunale degli Impianti Pubblicitari.

All'interno dell'area dehors occupata dai chioschi sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto del Regolamento Regione Marche n° 5/2011 art. 14 e di eventuali Regolamenti e Ordinanze Comunali. E' comunque vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione se non finalizzati alla diffusione di musica di sottofondo.

Non è consentita l'installazione nei chioschi di apparecchi e congegni da divertimento di qualsiasi genere.

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame;
- la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
- nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a 25 mq;
- nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di 1.50 m. ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di 2.20 m. ed essere ignifughe.
- La localizzazione di chioschi verrà valutata dall'Amministrazione Comunale che deciderà volta per volta sulle singole richieste.

Art. 9 – ABACO ARREDI (ALLEGATO 2. ABACO ARREDI)

9.1 Criteri generali

In generale nei dehors, gli elementi di arredo, devono presentare omogeneità compositiva, estetica e dovranno possedere caratteristiche di resistenza allo sporco e durevolezza nel tempo. Gli elementi che comporranno l'allestimento dovranno essere omogenei tra loro anche nella scelta dei materiali: legno, vimini o rattan (in casi particolari può essere ammesso il materiale plastico purché di design e preventivamente autorizzato) e/o metallo opaco (escluso l'alluminio). Tutti gli elementi che verranno utilizzati per le varie tipologie e composizioni dei dehors dovranno garantire un elevato grado di comfort, essere leggeri, verniciati con colori e toni naturali in armonia con il contesto ed in linea con quanto riportato nell'Allegato 2.

In generale i materiali e i colori ammessi che caratterizzano gli arredi sono riportati nella tabella "Materiali e Colori" Cap. 3 dell'Allegato 2. Nello specifico i colori sono stati suddivisi in: colori ammessi nella zona territoriale omogenea del centro storico e in colori ammessi nella restante parte del territorio comunale.

Tutti gli arredi non ricompresi nell'ALLEGATO 2, non possono essere utilizzati.

Sono da evitare gli accatastamenti degli arredi all'interno dell'area dehor nei periodi di sospensione dell'attività.

La colorazione delle cuscinerie e della biancheria da tavola dovrà rispettare le indicazioni contenute nella cartella colori di cui all'Allegato 2, cap. 3 "Materiali e Colori".

9.2 Tipologie dehors

A - Dehors aperti

I dehors aperti, così come definito nell'art. 2.3.A, possono essere caratterizzati da nessuna delimitazione fisica ove l'area pubblica occupata può essere eventualmente segnalata da borchie segnaletiche fissate a terra. Nel caso invece che l'area dehors venga delimitata è ammesso l'utilizzo di pannelli di protezione e arredo eventualmente integrati da fioriere. Tali elementi sono caratterizzati da una altezza fino a 1.30 m. I dehors aperti possono essere caratterizzati da nessuna copertura, da ombrelloni, da tende a muro, da ombrelloni a muro oppure da struttura fissa con copertura avvolgibile o con lamelle orientabili. Nel caso della struttura fissa è consentito il montaggio di tende, raccordate alla struttura di copertura, di altezza massima di 1,00 m. da realizzare con tessuto schermante per la protezione dai raggi solari UV e dotate di sistemi che ne consentano una facile apertura e chiusura.

I dehors aperti con struttura fissa dovranno essere posti a una distanza non inferiore a 3.00 m. da vedute ed affacci diretti di unità immobiliari poste al piano primo di fronte all'esercizio commerciale. In ogni caso le tende a muro e la struttura fissa **non sono ammesse nella "Zona territoriale omogenea A" relativa al centro storico della città.**

B - Dehors semichiusi

I dehors semichiusi, così come definito nell'art. 2.3.B, possono avere l'area delimitata da pannelli di protezione e arredo fino ad una altezza di 1.80 m. eventualmente integrati da fioriere.

Le coperture dei dehors semichiusi possono essere in forma di ombrelloni, tende a muro, oppure sostenute da struttura fissa con copertura avvolgibile o con lamelle orientabili. Nel caso della struttura fissa è consentito il montaggio di tende raccordate alla struttura di copertura fino alla altezza dei sottostanti pannelli di delimitazione, da realizzare o con tessuto schermante per la protezione dai raggi solari UV oppure con film trasparente (tipo cristal) per la protezione dalle intemperie. In entrambi i casi dovranno essere dotate di sistemi che ne consentano una facile apertura e chiusura. E' consentito l'inserimento di un elemento apribile (porta) con apertura verso l'area interna del dehor oppure scorrevole. I dehors semichiusi dovranno essere posti a una distanza non inferiore a 3.00 m. da vedute ed affacci diretti di unità immobiliari poste al piano primo di fronte all'esercizio commerciale. In ogni caso i dehors semichiusi **non sono ammessi nella "Zona territoriale omogenea A" relativa al centro storico della città.**

C - Dehors chiusi

I dehors chiusi, così come definito nell' art. 2.3.C sono caratterizzati dalla struttura fissa completamente chiusa da pannelli di delimitazione fino ad una altezza di 3.00 m. La struttura può essere isolata o allestita in aderenza alla parete interessata dall'esercizio commerciale (escludendo edifici di pregio e sottoposti a vincolo di tutela diretta e previo consenso della proprietà) consentendo comunque il transito pedonale di cui all'art. 6 del Regolamento. Essa sarà formata da un telaio (pilastri e travi) in legno o in acciaio, satinato o verniciato a polveri. La copertura sarà di tipo fisso o a lamelle orientabili idonea per garantire la protezione contro i raggi solari UV e proteggere dalle intemperie. Tutte le strutture fisse dovranno essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e s.m.i e sotto la direzione di un tecnico abilitato.

I dehors chiusi dovranno essere posti a una distanza non inferiore a 3.00 m. da vedute ed affacci diretti di unità immobiliari poste al piano primo di fronte all'esercizio commerciale. In ogni caso i dehors chiusi non sono ammessi **nella “Zona territoriale omogenea A” relativa al centro storico della città.**

Elementi di arredo dei dehors

Ombrelloni

Gli ombrelloni potranno essere di qualsiasi forma, disposti singolarmente o in serie rispettando criteri di simmetria relativamente allo spazio pubblico concesso. Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive e colori. Dovranno avere una solida struttura, in legno naturale o in metallo, zavorrata ad apposito basamento e il bordo perimetrale dell'ombrellone dovrà essere liscio ovvero senza frange o mantovane caratterizzato da una altezza minima di 2,20 m. dal piano di calpestio. Il palo potrà essere centrale o laterale. Il telo di copertura dovrà avere un aspetto testurizzato e potrà essere o in acrilico o in poliestere, impermeabilizzato o idrorepellente, in tinta unita con colori a scelta tra quelli indicati nella cartella colori. Non sono ammessi ombrelloni in materiale plastico lucido spalmato in PVC.

Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle coperture degli ombrelloni ad eccezione del logo del locale.

Tende a muro

Le tende a falda sono costituite da uno o più teli retraibili O FISSI agganciati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo. Sono ammesse tende a muro con montanti di appoggio al suolo in legno o in metallo.

Il bordo perimetrale della tenda dovrà essere liscio ovvero senza frange o mantovane e dovrà avere una altezza minima di 2,20 m. dal piano di calpestio. Saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno inoltre essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. Il montaggio della tenda a muro deve necessariamente essere autorizzato dalla proprietà dell'immobile interessato dall'intervento. La tenda dovrà avere un aspetto testurizzato e potrà essere o in acrilico o in poliestere, impermeabilizzato o idrorepellente, in tinta unita con colori a scelta tra quelli indicati nella cartella colori. Non sono ammesse tende in materiale plastico lucido spalmato in PVC.

Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle coperture degli ombrelloni ad eccezione del logo del locale.

In ogni caso le tende a muro non sono ammesse nella “Zona territoriale omogenea A” relativa al centro storico della città.

Ombrelloni a muro

Gli ombrelloni a muro potranno essere di qualsiasi forma, disposti singolarmente o in serie rispettando criteri di simmetria relativamente allo spazio pubblico concesso.

Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive e colori. Dovranno avere una solida struttura in legno naturale o metallo, con palo centrale zavorrato ad apposito basamento, oppure con braccio laterale agganciato alla parete; in questo caso occorre il previo consenso della proprietà. L'ombrellone a muro con braccio laterale è escluso nella “zona territoriale omogenea A” (centro storico). Il bordo perimetrale dell'ombrellone dovrà essere liscio ovvero senza frange o mantovane caratterizzato da una altezza minima di 2,20 m. dal piano di calpestio.

Il telo di copertura dovrà avere un aspetto testurizzato e potrà essere o in acrilico o in poliestere, impermeabilizzato o idrorepellente, in tinta unita con colori a scelta tra quelli indicati nella cartella colori. Non sono ammessi ombrelloni in materiale plastico lucido spalmato in PVC.

Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle coperture degli ombrelloni ad eccezione del logo del locale.

L'ombrellone a muro non potrà essere ancorato alla facciata dell'edificio nel caso lo stesso sia sottoposto a vincolo di tutela diretta.

Struttura fissa con copertura fissa, avvolgibile o a lamelle orientabili

La struttura fissa è possibile in caso di dehor aperto, semichiuso e chiuso. La struttura può essere isolata o allestita in aderenza alla facciata (escludendo edifici di pregio e sottoposti a vincolo di tutela diretta e previo consenso della proprietà) consentendo comunque il transito pedonale di cui all'art. 6 del Regolamento. Essa sarà formata da telaio (pilastri e travi) in legno, in acciaio, satinato o verniciato a polveri con colori scelti tra quelli indicati nella cartella colori. Tutte le strutture fisse dovranno essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e s.m.i e sotto la direzione di un tecnico abilitato. La copertura può essere a tenda piana avvolgibile o fissa, integrata alla struttura oppure può essere a lamelle orientabili integrate alla struttura. Nel primo caso il telo di copertura dovrà avere un aspetto testurizzato e potrà essere o in acrilico o in poliestere, impermeabilizzato o idrorepellente, in tinta unita con colori a scelta tra quelli indicati nella cartella colori. Non sono ammesse coperture in materiale plastico lucido spalmato in PVC. In presenza di elementi scaldanti le coperture dovranno essere costituite da materiale in classe idonea per reagire al fuoco non superiore a 1 (D.M. 26/6/84 e s.m.i.). Nel tipo di copertura a lamelle orientabili i singoli elementi sono motorizzati per ottenere un orientamento che varia da 0 a 135° per gestire la captazione dei raggi solari come desiderato. La struttura fissa non è ammessa nella "Zona territoriale omogenea A" relativa al centro storico della città; nelle altre zone del territorio le strutture fisse dovranno essere poste a una distanza non inferiore a 3.00 m. da vedute ed affacci diretti di unità immobiliari poste al piano primo di fronte all'esercizio commerciale.

Tavoli

I tavoli potranno essere di qualsiasi forma e altezza in metallo verniciato con finitura satinata, in legno, rattan o similari. È vietato l'uso di arredi in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design. I colori dei tavoli in metallo dovranno essere scelti tra quelli indicati nella cartella colori di cui all'Allegato 2, cap. 3 "Materiali e Colori". I tavoli in legno dovranno essere al naturale o tinteggiati nelle tonalità indicate escludendo ogni effetto rustico.

Sedute

In relazione ai pubblici esercizi, aventi titolo per la somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla L.R. Marche n. 22/2021, escludendo quindi le attività artigianali, le sedute, dovranno essere in metallo verniciato con finitura satinata, in legno, vimini, rattan o similari e dovranno essere coordinate ai tavoli nello stile, nella scelta dei materiali e nei colori. È vietato l'uso di arredi in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design. I colori delle sedute dovranno essere scelti tra quelli indicati nella cartella colori di cui all'Allegato 2, cap. 3 "Materiali e Colori". Le sedie in legno dovranno essere al naturale o tinteggiate nelle tonalità indicate escludendo ogni effetto rustico. Sono ammesse sedute rivestite in tessuto di colore scelto nella cartella colori. Sono ammesse sedie fisse, pieghevoli o impilabili, poltroncine e sgabelli. Tutti questi elementi di arredo devono essere caratterizzati da forma e dal disegno quanto più lineare possibile e devono essere coordinati tra loro nel caso di unione di tipologie diverse.

Pannelli di delimitazione

A seconda della tipologia di dehor (aperto, semichiuso e chiuso) i pannelli di delimitazione saranno di altezze differenziate: 1.30 m. per i dehors aperti, 2.00 m. per i dehors semichiusi e

3.00 m. per i dehors chiusi. Tali elementi sono costituiti da un telaio in legno, o in acciaio, satinato o verniciato a polveri di colore a scelta tra quelli indicati nella cartella colori di cui all'Allegato 2, cap. 3 "Materiali e Colori". I pannelli, fino all'altezza massima di 1.00 m. potranno essere pieni, ovvero realizzati con materiali opachi (metallo, legno, oppure vetro satinato) e per la restante parte possono essere integrati da vetro di sicurezza, trasparente ed incolore o in plexiglass. I pannelli di delimitazione dovranno essere coordinati con la struttura fissa del dehor e con gli arredi e potranno essere integrati da fioriere coordinate

Fioriere

Le fioriere e i vasi ornamentali dovranno essere abbinati e coordinati con le altre componenti di arredo urbano di cui fanno parte nella composizione del dehor. Tali elementi di arredo dovranno essere caratterizzati da sagome modulari di forma semplice a pianta quadrata o rettangolare e realizzate in metallo satinato e verniciato a polvere di colore a scelta tra quelli indicati nella cartella colori di cui all'Allegato 2, cap. 3 "Materiali e Colori". Le fioriere dovranno essere collocate all'interno della superficie autorizzata e non a definizione del perimetro dell'area di pertinenza.

Elementi scaldanti e refrigeranti

È consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti amovibili funzionanti a gpl, e, da considerare preferibili, di lampade riscaldanti a raggi infrarossi. Tali impianti devono essere omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza CE, nelle tipologie più semplici ed esteticamente di qualità. Detti impianti sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati e non devono costituire intralcio per gli utenti. La presenza di irradiator di calore implica che le coperture dei dehors dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 (DM 26/6/84 e successive modificazioni ed integrazioni). E' altresì ammessa l'installazione di sistemi di climatizzazione con elementi singoli a parete (split) solo nella tipologia dehor chiuso.

Impianto di illuminazione

L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008. All'interno delle aree dehors allestite nella "zona territoriale omogenea A" (centro storico) non sono ammessi corpi illuminanti da applicare nelle facciate degli esercizi commerciali interessati. In queste zone sono ammesse solo luci puntuali autoalimentate a batteria in appoggio sui tavoli e piantane autoalimentate a batteria dal disegno semplice e lineare escludendo sistemi di illuminazione continui tipo strip led o neon. Gli attraversamenti dei cavi di alimentazione sulla pavimentazione pubblica o di pubblico interesse devono essere eseguiti in modo tale da non creare pericolo per gli utenti e per i pedoni nel rispetto delle norme di sicurezza. L'impianto elettrico deve avere la "messa a terra" a norma certificata da tecnico abilitato. Nella restante parte del territorio comunale Le luci di illuminazione dei dehors non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Borchie segnaletiche

Le borchie metalliche segnaletiche servono per delimitare lo spazio pubblico concessionato per i dehors senza utilizzare la riga in vernice, da utilizzare nella "zona territoriale omogenea A" (centro storico) in caso di spazio non perimetrato da pannelli verticali o da strutture fisse. Le borchie sono di metallo e possono essere di forma quadrata o circolare bombata o piana. Sono ancorate a terra con asta di fissaggio inserita nella connettura tra una pietra e l'altra della pavimentazione storica.

Art. 10 Pavimentazione dell'area dehor

Nella "Zona territoriale omogenea A" (Centro Storico), l'installazione di pedane potrà essere realizzata, previa preventiva comunicazione, solo in presenza di pendenze del suolo pubblico, solo al fine di colmare i dislivelli e limitatamente alla superficie di ingombro dei tavoli.

In tali casi l'area potrà essere pavimentata con apposita pedana, previa presentazione ed approvazione di documentazione tecnica.

In tutte le altre zone del territorio comunale sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto.

Le pedane, di altezza variabile a seconda del dislivello da colmare, dovranno essere realizzate esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, ed eventualmente munite di ringhiera di protezione coordinata con il layout complessivo del dehor.

Le pedane dovranno risultare semplicemente appoggiate e, qualora localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, dovranno essere sollevate, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Non sono ammesse pedane di profondità inferiore a metri 1,50 al fine di allestire l'area dehor e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali altre caditoie e chiusini presenti. Il concessionario, al termine della concessione o dell'autorizzazione, avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà a verificare lo stato dei luoghi "rilasciati" all'uso pubblico. In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione Comunale interverrà in via sostitutiva al ripristino del suolo pubblico in danno al concessionario. L'inadempienza del concessionario comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 23.

Art. 11 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione/autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Le competenze di ciascun Ufficio/Servizio, in ordine al rilascio, alla sospensione od alla revoca delle concessioni, sono determinate in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Le occupazioni temporanee sono autorizzate dal SUAP, previo invio della domanda per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'ente, su modello predisposto dall'Ufficio.

Per le occupazioni per le quali sono previsti lavori che comportino modifiche viarie, il rilascio della concessione/autorizzazione è preceduto dal rilascio del nulla osta relativo alla viabilità da parte della Polizia Locale/Ufficio Traffico.

Per le occupazioni che comportino l'esecuzione di lavori, la costruzione di manufatti o la manomissione del suolo pubblico, il rilascio della concessione/autorizzazione è preceduto dal rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Fatti salvi diversi termini stabiliti per legge o per regolamento, le domande di occupazione devono pervenire al Comune:

- 45 giorni prima nel caso di dehors comprendenti pedane o strutture prefabbricate con o senza elementi di copertura;

- 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, se si tratta di occupazione temporanea che comporti modifiche viarie;
- 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, se si tratta di occupazione temporanea che non comporti modifiche viarie.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini sopra indicati, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione riceve la richiesta di occupazione di suolo pubblico. Il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e/o dai regolamenti comunali vigenti. In nessun caso lo scadere del termine del procedimento determina assenso alla occupazione.

L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento del canone, la concessione/autorizzazione non potrà essere rilasciata/ritirata e che l'occupazione eventualmente effettuata sarà considerata abusiva, con ogni effetto di legge, anche sanzionatorio.

Le concessioni/autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 12 - Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rinnovata mediante presentazione di formale istanza in bollo da parte del titolare dell'esercizio contenente dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato e gli eventuali nulla osta di cui all'art. 7 e 8.

La richiesta dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in essere.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità, al possesso del DURC o del certificato di regolarità contributiva ed all'assenza di morosità verso il Comune di Osimo quanto a canoni, concessioni, imposte e tributi locali.

L'occupazione effettuata dopo la scadenza dell'autorizzazione o della concessione e senza avere richiesto il rinnovo o la proroga del titolo sono da considerarsi abusive.

Art. 13 - Proroga autorizzazione

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere prorogata previa presentazione allo Sportello Unico del Comune di Osimo, almeno 30 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo; resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i termini indicati all'articolo 3.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica del certificato di regolarità contributiva ed all'assenza di morosità verso il Comune di Osimo quanto a canoni, concessioni, imposte e tributi locali.

Art. 14 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzate si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.

In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Art. 15 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 16 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio lavori pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 17 - Manutenzione dei dehors e strutture precarie

I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza e di decoro.

In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors o struttura precaria addebitando le spese all'esercente.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione al SUAP.

Art. 18 - Installazioni eseguite in parziale difformità

L'accertamento da parte della Polizia Locale di installazioni eseguite in parziale difformità alla concessione di cui all'art. 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni mq di suolo pubblico concesso.

A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune ingiunge la rimozione delle strutture difformi entro il termine di 30 giorni.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione di cui al 1° comma; comporta, inoltre, la revoca della concessione del suolo pubblico e a titolo sanzionatorio l'acquisizione a favore del patrimonio del Comune di tutte le strutture insediate nell'area concessa.

Le strutture acquisite sono rimosse dal Comune a totale onere e spesa del concessionario.

Art. 19 – Revoca sospensione e modifica. Rinuncia

L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

Se l'occupazione è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Per le occupazioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione né la non debenza del canone.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la comunicazione di rinuncia espressa ovvero di revoca, se fatta pervenire prima della data di inizio dell'occupazione, installazione, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e/o del deposito cauzionale. La Giunta Comunale può individuare una somma da versare a titolo di indennizzo amministrativo.

Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Il Comune può sospendere temporaneamente la concessione/autorizzazione per motivi di pubblico interesse legati a manifestazioni, eventi, cerimonie e pubblici spettacoli, comunicando la

sospensione almeno 15 giorni prima, oppure nel caso di comprovata urgenza, il giorno antecedente a quello dell'inizio dell'evento.

In caso di sospensione, il titolare è esentato dal pagamento dei tributi corrispondenti ai giorni di sospensione.

Art. 20 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

L'ufficio responsabile della riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti mediante notifica di apposito avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Prima della notifica dell'avviso di cui al comma che precede, l'Ufficio può inoltrare apposita comunicazione al soggetto irregolare avvisandolo che, in assenza di regolarizzazione o di presentazione di idonea giustificazione entro un termine assegnato, non inferiore a 10 giorni, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con aggravio di sanzioni ed interessi.

L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento entro i termini, anche in assenza della comunicazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza automatica della concessione o dell'autorizzazione, con obbligo di cessare l'occupazione e di provvedere al ripristino. L'ufficio responsabile della riscossione del canone segnala l'inadempimento all'ufficio competente per l'emissione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione/concessione.

In mancanza di cessazione o ripristino, l'occupazione si considera abusiva.

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza.

Art. 21 - Altre cause di decadenza

La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune anche nei seguenti casi:

- a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- c) venir meno delle condizioni che costituivano presupposto al rilascio del provvedimento amministrativo;
- d) il provvedimento non venga ritirato e il relativo canone non sia stato contestualmente versato;
- e) per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene, oggetto di occupazione.

Art. 22 - Rimozione di de hors

Le occupazioni non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione dovranno essere rimosse dal soggetto diffidato entro il termine di 8 giorni dalla diffida prevenuta dall'Ufficio deputato al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

In caso di inottemperanza si procede d'ufficio ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni abusive. 3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 23 – Sanzioni

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

Art. 24 - Disposizioni transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio ai vigenti Regolamenti Comunali.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha obbligo di adeguamento entro 6 mesi, presentando apposita istanza ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso di mancato adeguamento si procede con la revoca della concessione e la rimozione delle strutture in conformità a quanto disposto dall'art. 22 del presente regolamento.

Il Parere della Soprintendenza acquisito sul presente Regolamento, sostituisce gli adempimenti di legge necessari per ottenere le autorizzazioni conseguenti alle singole istanze presentate, purché le stesse risultino conformi alle prescrizioni contenute nel Regolamento.

Art. 25 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le precedenti norme comunali in materia si ritengono abrogate.

Art. 26 – Allegati al Regolamento

- ALLEGATO 1 . Planimetria generale
- . ZONA 1 – BORGO
- . ZONA 2 – DUOMO
- . ZONA 3 – CORSO MAZZINI
- . ZONA 4 – SAN MARCO
- ALLEGATO 2 . ABACO ARREDI